



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6.
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

~~N° 6/2016~~

N.21/2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Julie Italia s.r.l. domiciliata presso avv. Guido Gabriele - Via Generale Orsini,46 - Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.2015.0504763 del 21/07/2015 l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale ha trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania – dott.ssa Giovanna Paolantonio - la sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015.

La Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso proposto dalla Julie Italia s.r.l. contro l'Ente regionale e nei confronti di DigitCampania s.c.a.r.l., volto all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, sezione Sesta, n.5671 del 05/11/2014.

Con tale ultima citata pronuncia, il Giudice Amministrativo di primo grado ha ordinato alla Regione Campania di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2, dell'art.27 del d.lg.n.33/2013 i documenti previsti dalle lettere d),e) ed f) del comma 1 del medesimo art.27 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013, avendone la ricorrente ottenuto il diritto all'accesso civico, di cui alla norma testè citata.

Orbene, in considerazione della illegittima inerzia da parte della Regione nell'ottemperare a tale pronuncia, il Tar ha ordinato allo stesso Ente di dare esecuzione alla stessa nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, nominando, altresì, in caso di ulteriore "inesecuzione" la nomina del commissario ad acta nella persona del prefetto di Napoli o di un funzionario delegato.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6.
(Punto 3 del dispositivo)

Il TAR Campania ha, inoltre, condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge in favore di parte ricorrente, senza attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.228893 del 04/04/2016, ha chiesto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania – dott.ssa Giovanna Paolantonio - di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania, con nota prot .n. 244810 del 11/04/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015.

TOTALE DEBITO € 1.268,80

Competenze per spese di giudizio alla **Julie Italia s.r.l.** € 1.268,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.2015.0504763 del 21/07/2015 l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- sentenza n.3477/2015 del Tar Campania - Sez.VI – depositata il 02/07/2015;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- nota prot .n. 244810 del 11/04/2016 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Giunta Regionale della Campania.

Napoli, 12/04/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

2050



Giunta Regionale della Campania
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza della Giunta Regionale
D.P.G.R. n. 454 del 25/11/2013

REGIONE CAMPANIA

rot. 2016. 0244810 11/04/2016 10,17

Att. 9401 Prevenzione della corruzione d...

SA. 551404 UOD Centenziosa lavoro in coll...

Classifica: 94.1. Fascicolo: 2 del 2016



Al Dirigente della UOD 55.14.04

SEDE

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio.Relazione sentenza 3477/2015.

In riscontro alla nota prot. 232191 del 05/04/2016, si rappresenta quanto segue.

Con sentenza n. 5671 del 5 novembre 2014 il TAR Campania ha accolto il ricorso (n. di R.G. 3206/2014) proposto dalla Julie Italia s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'accesso civico ex d.lg. n. 33/2013 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013; tale società ritenne non soddisfacitivo il riscontro fornito dalla scrivente che, oltre ad allertare i responsabili di obiettivo operativo affinché effettuassero una verifica, offrì alla stessa società piena disponibilità a ricevere elementi ulteriori al fine di superare l'evidente genericità della richiesta "...*procedimenti che hanno portato all'assegnazione dei fondi insistenti sul POR-FESR 2007/2013*".

Pur avendo, anche con l'ausilio dell'autorità di gestione FESR, avuto e comunicate all'istante le formali rassicurazioni (nota prot. 2015.0532041 del 29 luglio 2015) ricevute dai suddetti responsabili di obiettivo operativo in merito agli adempimenti in questione, con sentenza n. 3477/2015, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso (n. di R.G. 723/2015) con il quale la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza alla sentenza n. 5671/2014, non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Successivamente, su richiesta del Prefetto, nominato commissario ad acta con la sopracitata sentenza, la scrivente ha edotto lo stesso con nota del 2 ottobre 2015, a cui corredo è stata allegata documentazione utile a chiarire l'operato sopra esposto.

In ultimo, la Julie ha ulteriormente ricorso deducendo che né la Regione né il Commissario ad acta (nella persona del Prefetto di Napoli nominato con la sentenza n. 3477/2015) avrebbero ancora eseguito il dictum giudiziale; nel merito di questo ultimo ricorso, con sentenza n. 1164/2016, che si allega alla presente, il giudice ha statuito che "*Si tratta, a giudizio del Collegio, di una contestazione del tutto generica anche considerando che il Responsabile per la trasparenza nella missiva più volte citata ha invitato la ricorrente a segnalare eventuali mancanze negli atti pubblicati o quanto meno a offrire informazioni utili a svolgere quell'attività di verifica sull'operato degli Uffici che la legge gli demanda. Tale sollecitazione è stata del tutto disattesa dalla ricorrente che non ha indicato, neppure in questa sede, le pretese perduranti omissioni nella pubblicazione dei dati da parte della Regione. Da quanto precede il ricorso deve essere respinto.*"

ES/MW

Dr.ssa Giovanna Paolantonio

Sentenza TAR Campania (Sez. Sesta)
Numero 3477/2015
Julie Italia s.r.l.

Diritti e onorari

1.000,00

1.000,00

CPA

4%

1.000,00

40,00

1.040,00

IVA

22%

1.040,00

228,80

TOTALE FATTURA

1.268,80

N. 01164/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05434/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2015, proposto da:
Julie Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Gabriele, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via Generale Orsini n. 46;*

contro

*Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Palma dell'Avvocatura
regionale con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Santa Lucia, n. 81;*

*Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
domiciliata in Napoli alla via A. Diaz, n. 11;*

per l'esecuzione

*delle sentenze del T.A.R. Campania, Sezione Sesta, n. 3477 del 2
luglio 2015 e n. 5671 del 5 novembre 2014;*

nonché per l'annullamento ovvero per la declaratoria della nullità:

- 1) della nota della Regione Campania del 29 luglio 2015, prot. 2015.0532041 con cui si dichiara l'ottemperanza alla sentenza n. 3477/2015, in quanto adottata in violazione ovvero elusione del giudicato;*
- 2) per quanto di ragione e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, della nota della Regione Campania del 2 ottobre 2015, prot. 2015.0658946, con cui si dichiara al Commissario ad acta l'avvenuta esecuzione del giudicato;*
- 3) del provvedimento della Prefettura di Napoli del 15 ottobre 2015, prot. n. 0131259, comunicata in pari data, con cui si dichiara l'avvenuta esecuzione del giudicato, avverso il quale si propone formale reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 5671 del 5 novembre 2014 questa Sezione ha accolto il ricorso (n. di R.G. 3206/2014) proposto dalla ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'accesso civico ex

d.lg. n. 33/2013 relativamente agli atti che hanno condotto all'assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013.

In particolare, con tale pronuncia il T.A.R. ha ordinato alla Regione Campania di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2, dell'art. 27 del d.lg. n. 33/2013 i documenti previsti dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 27.

Con sentenza n. 3477/2015 la Sezione ha accolto il ricorso (n. di R.G. 723/2015) con il quale la ricorrente ha dedotto l'inottemperanza alla sentenza n. 5671/2014 non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Con l'odierno ricorso la ricorrente deduce che né la Regione né il Commissario ad acta (nella persona del Prefetto di Napoli nominato con la sentenza n. 3477/2015) avrebbero ancora eseguito il dictum giudiziale.

Si sono costituiti per resistere la Regione Campania e il Ministero dell'interno.

Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Con nota del 29 luglio 2015 (prot. 2015.0532041) il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale ha informato la ricorrente che "i responsabili degli obiettivi operativi POR FESR 2007/2013 hanno comunicato alla scrivente di aver proceduto alle pubblicazioni secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza" rappresentando "che "al link "Amministrazione Trasparente" – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito web

www.regione.campania.it risultano pubblicate, secondo le modalità di cui all'art. 27 del d.lg. n. 33/2013, informazioni relative alle assegnazioni dei contributi al Programma Regionale F.E.S.R. 2007/2013". Nello stesso tempo il Responsabile ha invitato la società ricorrente a segnalare "specifici atti non pubblicati" o ad indicare "informazioni circostanziate utili per l'avvio di una procedura di verifica sull'operato degli uffici preposti alla pubblicazione dei dati ai sensi del d.lg. n. 33/2013".

Come evidenziato dalla difesa regionale la nota del Responsabile per la trasparenza scaturisce dall'acquisizione di tutte le comunicazioni da parte dei Responsabili degli obiettivi operativi del POR-FESR 2017-2013 concernenti l'avvenuta pubblicazione dei dati; in particolare, in date 28 e 29 luglio 2015 venivano rese le ultime due dichiarazioni mancanti da parte dei dirigenti interessati. Al riguardo non sembra inutile chiarire che la pronuncia della Sezione del 2 luglio 2015 sfavorevole alla Regione è scaturita, da un lato, dalla mancanza di una presa di posizione da parte del Responsabile per la Trasparenza (che si era in quella sede limitato a ribadire che l'obbligo di pubblicazione in questione gravava sulla varie Direzioni generali, essendo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza riservato per legge solo "un ruolo di controllo e impulso" su tali soggetti), dall'altro lato, dalla circostanza che la Regione aveva depositato in giudizio solo il carteggio, peraltro dimostratosi incompleto, intervenuto tra il suddetto Responsabile e le varie Direzioni.

Tornando al caso che occupa, a fronte della nota del 29 luglio 2015 con la quale il Responsabile per la trasparenza ha dichiarato l'intervenuta pubblicazione dei dati richiesti, parte ricorrente si è

limitata in ricorso ad affermare che la Regione non ha ancora ottemperato "avendo, tutt'al più, provveduto ad un restyling delle vecchie pubblicazioni, ancora incomplete, e, attraverso una mutata veste grafica di inserimento, esse informazioni" risultano "comunque carenti oltre che intellegibili".

Si tratta, a giudizio del Collegio, di una contestazione del tutto generica anche considerando che il Responsabile per la trasparenza nella missiva più volte citata ha invitato la ricorrente a segnalare eventuali mancanze negli atti pubblicati o quanto meno a offrire informazioni utili a svolgere quell'attività di verifica sull'operato degli Uffici che la legge gli demanda.

Tale sollecitazione è stata del tutto disattesa dalla ricorrente che non ha indicato, neppure in questa sede, le pretese perduranti omissioni nella pubblicazione dei dati da parte della Regione.

Da quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17
febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:*

Bruno Lelli, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

segue